

Repertorio n. 1314

----- **REPUBBLICA ITALIANA**-----

-----**COMUNE DI INDUNO OLONA**-----

-----**Provincia di Varese**-----

**CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ED
ARREDAMENTO DEL PARCO URBANO DELLA ZONA DELLA
NUOVA STAZIONE CIG : 9111714841 CUP B71B22001320004**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **trenta** del mese di **novembre**
presso la Residenza Municipale sita in Comune di Induno Olona in Via G.
P. Porro n. 35, avanti a me **Dott.ssa CONTE MARIA** Segretario
Comunale, autorizzato ex art 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente,
tutti i contratti nei quali l'Ente stesso è parte, sono comparsi:

Arch. Collitorti Massimo nato a Varese il 18/01/1962, C.F.:
CLLMSM62A18L682D il quale interviene in questo atto non in proprio ma
in rappresentanza del Comune di Induno Olona, C.F. e P.I.V.A.
00271260126, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, giusto
Decreto Sindacale n. 9 del 01.06.2022, che attribuisce al medesimo anche
il potere di rappresentare l'Amministrazione Comunale negli atti aventi
valore negoziale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
stazione appaltante.

Geom. Belotti Claudio nato a Luino (Va), il 05/02/1966, residente a
Lavena Ponte Tresa (Va) in Via Campagna n. 85 - C.F.
BLTCLD66B05E734X il quale interviene nel presente atto non in proprio

ma esclusivamente in qualità di rappresentante legale dell'impresa
VAR.COS s.r.l.. con sede legale in Lavena Ponte Tresa (Va) in Via Tarca
n. 30 CAP 21037 Codice fiscale e partita IVA 02112050121, iscritta nel
Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) Camera di Commercio di
Varese REA n. VA-231117, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente **appaltatore**;

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io
Segretario Comunale sono certo, senza l'assistenza di testimoni per avervi
le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato di comune
accordo, dichiarando di conoscere e confermare le seguenti narrative, mi
chiedono il rogito del presente atto.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 19.10.2021 è stato
approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del completamento
delle opere di realizzazione del parco urbano in zona stazione ferroviaria;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 22.12.2021 è stato
approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di sistemazione
ed arredamento del parco urbano in zona stazione ferroviaria mediante la
realizzazione delle seguenti opere: costruzione di in campo da bocce,
installazione di mascherature presso i cavedi di aerazione della linea
ferroviaria ed installazione di tende ombreggianti;
- con l'approvazione del QTE per la realizzazione dei lavori di
sistemazione del parco urbano della stazione è stato determinato in €
112.700,00 l'importo da porre a base di gara, IVA esclusa, oltre ad €
2.117,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- A seguito di procedura di gara espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.

b) della Legge 120 del 11/09/2020 e s.m.i. e del D.Lgs. 50/2016, il cui report di gara ID 1151512016 è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 221 in data 20.06.2022, i lavori in oggetto, sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sul valore complessivo a base d'asta di € 112.700,50 del 5,25% pari ad € 5.916,78 per un importo complessivo di € 108.901,19 di cui € 2.117,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta da fascicolo della documentazione richiesta tramite PASS-OE con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Oggetto del contratto è l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di sistemazione ed arredamento del parco urbano della zona della nuova stazione, così come previsto nel capitolato speciale d'appalto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **91171484**

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 108.901,19 (diconsi euro centoottomilanovecentouno/19) di cui:

a) euro 106.783,72 per lavori;

b) euro 2.111,47 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore e luogo di esecuzione dei lavori

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Induno Olona,^[1] all'indirizzo Via Porro n. 35. Le opere saranno realizzate all'interno dell'area di cantiere sito in corrispondenza della Via Crugnola in corrispondenza del parco pubblico adiacente alla stazione ferroviaria di recente costruzione sito al di sopra della struttura di copertura della linea ferroviaria.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini di esecuzione dei lavori e penalità in caso di inadempimento dell'appaltatore.

1. Ai sensi dell'art. 10, capitolo 2, del *Capitolato Speciale d'Appalto* il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in **90** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; Ai sensi dell'art. 14 capitolo 2, del *Capitolato Speciale d'Appalto* le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità ed alle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille dell'importo netto contrattuale. Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal *Capitolato Speciale d'Appalto*, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate, in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Articolo 6 Sospensione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 11 capitolo 2 del *Capitolato Speciale d'Appalto* la sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, determina l'aggiornamento del programma dei lavori in relazione all'eventuale incremento della scadenza

contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla direzione dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità e di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze di finanza pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone l'esecutore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Articolo 7 Modifiche dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 7 capitolo 2 del *Capitolato Speciale d'Appalto* le eventuali modifiche, nonché le varianti del contratto d'appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 106, comma 1 del Codice dei contratti. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i valori:

- a) le soglie fissate dall'art. 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Resta ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto.

Articolo 8 Risoluzione e recesso del contratto

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi previsti dal Codice degli Appalti, ex art. 108 del D. Ls. n. 50/2016, dal Codice Civile, ex art. 1453 e in tutti i casi previsti dall'art. 5 capitolo 2 del *Capitolato Speciale d'Appalto* che qui si intendono integralmente richiamate. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi e o delle forniture non eseguite. Il direttore dei lavori qualora accerti un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da garantire la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni contrattuali, il direttore dei lavori, assegna un termine che, salvi casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e

redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora permanga l'inadempimento, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa procedere con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che sia comunque possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'art. 108, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Il contratto è altresì ridotto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione delle misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e con le modalità e le forme previste dal medesimo articolo 109 del Codice degli Appalti.

Articolo 9. Oneri a carico delle parti.

Ai sensi dell'art. 20 capitolo 2 del *Capitolato Speciale d'Appalto* sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato generale d'appalto, alla vigente normativa ed al Capitolato Speciale d'appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavori, come dettagliati specificamente nel Capitolato

Speciale d'Appalto che qui si intendono integralmente richiamati. Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel Capitolato Speciale d'appalto è conglobato nel prezzo dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'art. 4 capitolo 2 del *Capitolato Speciale d'Appalto* rubricato *Ammontare dell'appalto*. Detto compenso resta fisso ed invariabile, essendo soggetto alla sola riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

Articolo 10. Contabilità, fatturazione e pagamenti.

Ai sensi dell'art. 17 capitolo 2 del *Capitolato Speciale d'Appalto*, sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo pari a quello dell'anticipazione; in ogni caso, all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'anticipazione. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di €

40.000,00. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà rilasciato nei termini e con le modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto d'appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente concordato dalle parti. Il RUP verifica la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per emissione di mandato di pagamento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Il termine di pagamento delle fatture è stabilito in trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura elettronica ai sensi del D.M. N. 55 del 03/04/2013 e si intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Il termine di trenta giorni è sospeso qualora la stazione appaltante provveda a formalizzare entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, o in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla regolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'appaltatore formalizzerà le controdeduzioni nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione sulle quali la stazione appaltante si impegna ad assumere le proprie determinazioni entro i successivi cinque

giorni dal ricevimento.

Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 legge 13/08/2000 n. 136.

2. Ai sensi dell'art. 16 capitolo 2 del *Capitolato Speciale d'Appalto* tutti i movimenti finanziari devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

3. l'appaltatore assume l'obbligo di comunicare, gli estremi identificativi del/i conti corrente dedicato alla commessa pubblica oggetto del presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

4. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

5. Come risulta dal documento presentato dall'impresa, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore:

il signor **Belotti Claudio** nato a Luino (Va), il 05/02/1966, C.F. BLTCLD66B05E734X in qualità amministratore e legale rappresentante; sul seguente conto corrente:

Istituto bancario Banco Popolare di Milano BPM Filiale di Induno Olona
Codice IBAN IT 69 X 05034 50330 000000005266;

6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente sopra specificato ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto

stesso.

7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 12. Riserve e controversie

Ai sensi di quanto disposto all'art. 25 capitolo 2 del *Capitolato Speciale di appalto*, si applica la disciplina di cui agli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 che si intende qui integralmente richiamata. Qualora, in seguito all'iscrizione delle riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il processo di accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino all'avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al precedente periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento del contratto. Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, insorgano controversie non risolubili con la procedura dell'accordo bonario prevista dall'art. 205 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la definizione delle stesse non si farà ricorso al [2]giudizio arbitrale, giusti i disposti di cui all'art. 209 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed è pertanto devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 30 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art 15 capitolo 2 del *Capitolato Speciale di Appalto* l'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato
acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva, prot.
INAIL_33304255 scadenza validità in data 22/02/2023.

7. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di
inadempienza contributiva risultante dal DUR, la stazione appaltante
trattiene dagli acconti da corrispondere all'appaltatore l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento degli oneri
previdenziali ed assicurativi.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori dell'impresa appaltante.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il proprio
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei diversi servizi
oggetto dell'appalto e redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
(T.U.S.L.).

2. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del presente
contratto d'appalto.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in suo danno ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 15, capitolo 2 del *Capitolato Speciale di Appalto*.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate
ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury
free».

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in

relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia;

2. Ai fini del comma 1, in sede di gara è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 16. Subappalto

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni, i limiti e le procedure di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 come indicato nell'offerta;

2. L'Appaltatore esegue in proprio i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di legge e nei limiti ivi contenuti.

3. Ai sensi dell'art. 9 capitolo 2 del *Capitolato Speciale di Appalto* l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del Contratto ha prestato apposita

cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 1363409909 in data 10/10/2022 rilasciata da HDI Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Ponte in Valtellina per l'importo di euro 10.890,19 pari al 10% del costo di aggiudicazione, con forme, valore, termini di validità e modalità di escussione a favore della Stazione Appaltante previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 18. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione, così come prescritto dall'art 8, capitolo 2 del *Capitolato Speciale di Appalto* C.A.R. numero 1363409907, HDI Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Ponte in Valtellina, con validità sino al 10.10.2023, come da quietanza del 10.10.2022.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 2, capitolo 2 del *Capitolato Speciale di Appalto*, e sono conservati a cura della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, anche se non materialmente uniti al presente i seguenti documenti:

a) l'elenco dei prezzi unitari;

b) il cronoprogramma;

c) le polizze di garanzia di cui agli artt. 17 e 18 del presente contratto;

d) il piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza;

e) il Capitolato Speciale d'appalto;

f) l'offerta tecnica presentata in sede di gara (progetto tecnico);

g) il PASS OE

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali in materia di appalti di servizi pubblici e vigenti alla data di esecuzione dei servizi stessi, nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali in cui si svolgono le opere oggetto dell'appalto, oltre alle delibere pareri e determinazioni emanate dall'A.N.A.C..

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese di bollo per la registrazione del presente contratto, oltre al versamento dei diritti di segreteria.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'appalto di cui trattasi e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 23 Obblighi di comportamento

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, il Legale Rappresentante della Società attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società Var.Cos s.r.l.. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Legale Rappresentante della Società e per il suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Comune di Induno Olona ed al rispetto del patto di legalità sottoscritto in data odierna. La violazione dei predetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 24 Disciplina applicabile. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, le Parti rinviando alla normativa vigente in materia di contratti di P.A.

E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, composto da 20

facciate intere, dandone lettura alle parti comparenti, le quali lo hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà per cui, a conferma, lo
sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.lgs n. 82/2005 (Codice
Amministrazione Digitale).

Io Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi

Per la Stazione Appaltante

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Massimo Collitorti (firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Geom. Belotti Claudio (firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Conte Maria (firma digitalmente)